



A.I.A.C.

Associazione Italiana Allenatori Calcio Gruppo Provinciale Novara e Vco

Sede : Piazza Vittorio Veneto, 9 - 28045 Invorio (No)

Telefono 0322-255976 - Mail : info@aiacnovaravco.it

COMUNICATO 5/2007

In previsione dell'avvio della nuova stagione sportiva, nell'ottica di proseguire nella costante informazione verso i colleghi allenatori, abbiamo stilato un breve sunto delle norme federali circa gli allenatori che sarà senz'altro utile per non incorrere in spiacevoli errori

TESSERAMENTO DEI TECNICI

Le società che affidano la conduzione tecnica di una propria squadra ad un tecnico abilitato devono obbligatoriamente tesserarlo, sin dall'inizio della stagione sportiva. Questo per ben tre motivi:

- 1) Chiunque viene elencato in distinta deve essere persona tesserata per la società. Se viene rilevato che il tecnico non lo è, il dirigente accompagnatore (responsabile) viene inibito e la società può essere multata.
- 2) Nel caso che patisse un infortunio, è sprovvisto di assicurazione.
- 3) Per il Settore Tecnico risulta che non svolge attività, per cui non viene aggiornato il suo curriculum, pregiudicandogli eventuali possibilità di partecipare a corsi di categoria superiore.

ATTENZIONE AI TECNICI ABILITATI CHE FANNO I DIRIGENTI

Gli iscritti al Settore Tecnico, per svolgere attività diversa da quella di allenatore, devono fare richiesta di sospensione indirizzando lettera raccomandata a.r. al Settore Tecnico, indicando la mansione che intendono svolgere e la società per la quale intendono operare. Se non lo fanno, vengono deferiti ed anche la società rischia una sanzione. (leggi artt.33 e 36)

Art. 33 - Sospensione volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale esercita attività di Tecnico.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.. Inoltre, se già tesserati per una società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società.

Omissis....

Art. 36 - Disciplina dei Tecnici

Omissis....

5. Nel caso in cui, nel corso del giudizio, emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.

6. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico della società

DOPPIA ATTIVITA'

Il tecnico abilitato non può in alcun modo svolgere attività a favore di due o più società nel corso della medesima stagione sportiva. Quindi non ha alcuna importanza se ha interrotto il rapporto con la prima società (anche prima dell'inizio del campionato) e/o non è stato tesserato. L'inibizione a carico del tecnico va dai 3 ai 6 mesi ed è prevista una sanzione a carico della seconda società, ed anche della prima se non lo aveva tesserato.

Tener presente che a breve potrebbe essere approvata una norma che consentirà una seconda attività agli allenatori dilettanti esonerati prima dell'inizio del campionato.

Si rileva anche che è vietato ai tecnici operare per il trasferimento di giocatori. Quindi è compito dei dirigenti contattare i giocatori, non dei tecnici. (*leggi art.38*)

Art.38 - Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché, per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30. Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori

ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario. (*omissis...*)

2. Ai Tecnici é vietato prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico é fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

NON SI PUO' GIOCARE IN UNA SOCIETA' ED ALLENARE IN UN'ALTRA

Qualora un soggetto (tecnico non abilitato) sia tesserato quale giocatore (o con altra mansione) presso una società, non può svolgere alcuna attività per altre società sin tanto che è tesserato. Anche in questo caso il soggetto rischia il deferimento. Potrà solamente operare per altra società dopo esser stato svincolato (se calciatore), oppure se, (in quanto collaboratore o dirigente), avrà comunicato al competente Comitato (con lettera raccomandata a.r.) di non essere più collaboratore/dirigente per la prima Società. La comunicazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dal verificarsi ed avrà efficacia dalla data di ricezione del Comitato competente.